



**TRIBUNALE DI TRAPANI**  
**Sezione Civile**

- Ufficio Procedure Concorsuali -

***DECRETO EX ART. 70 CCII***

Il Giudice delegato

letto il piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Pellegrino Vito;

letti i chiarimenti resi dal gestore della crisi;

considerato che anche in presenza di accordo con il debitore il giudice deve valutare, ai fini della convenienza del piano, se il compenso pattuito con l'OCC sia congruo rispetto all'entità delle somme offerte ai creditori;

ritenuto doversi considerare ai fini della valutazione della congruità dei compensi rispetto all'ammontare delle somme messe a disposizione dei creditori, anche gli importi corrisposti dal debitore in forza dell'art. 67 comma 5 CCII;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 67, nonché la relazione redatta dall'OCC, avente i contenuti di cui all'art. 68 CCII;

verificata l'assenza di condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 CCII e l'assenza, allo stato, di atti in frode ai creditori;

dato atto che il ricorrente ha fatto istanza ex art 70 comma 4 di sospensione:

- della cessione di quinto, pari ad € 312 mensili, disposta in favore di Prestitalia spa e gravante sulla retribuzione percepita dal ricorrente da parte della

ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della proposta e del piano;

visti gli artt. 67,68,69,70 CCII e;

**DISPONE**

Che la proposta, il piano e il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori, con conseguente controllo da parte della

cancelleria in ordine all'adempimento di detto obbligo da parte del gestore della crisi, con espressa autorizzazione a rifiutare il deposito dell'atto ove i dati sensibili non siano opportunamente omissati e a richiedere le necessarie modifiche, prima che l'atto venga trasmesso alla segreteria di presidenza ai fini della sua pubblicazione sul sito del Tribunale;

dispone che l'OCC comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori la proposta, il piano e il presente decreto, con espresso avvertimento a detti creditori che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria e che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;

onera l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sentito il debitore, di riferire al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e di proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone la sospensione, poiché potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano:

- della cessione di quinto, pari ad € 312 mensili, disposta in favore di Prestitalia spa e gravante sulla retribuzione percepita dal ricorrente da parte della

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante.

Trapani, lì 23.04.2024

**IL GIUDICE DELEGATO**

*Dott.ssa Anna Loredana Ciulla*